



**A.S.L. V.C.O.**

*Azienda Sanitaria Locale  
del Verbano Cusio Ossola*

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)  
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020  
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

## **DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE**

N. 534 del 18/06/2025

**Oggetto: CONVENZIONE TRA ASL VCO DI OMEGNA E ASST SETTE  
LAGHI DI VARESE PER PRESTAZIONI DI OSTETRICIA/GINECOLOGIA  
CON VALIDITÀ DALLA DATA DI SOTTOSCRIZIONE AL 30/04/2026**

DIRETTORE GENERALE - DOTT. FRANCESCO CATTEL  
(NOMINATO CON DGR N. 25-655/2024/XII DEL 23/12/2024)

DIRETTORE AMMINISTRATIVO - DOTT.SSA BARBARA BUONO

DIRETTORE SANITARIO - DOTT.SSA DANIELA KOZEL



**A.S.L. V.C.O.**

*Azienda Sanitaria Locale  
del Verbano Cusio Ossola*

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)  
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020  
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

---

## **DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE**

Struttura proponente: AFFARI GENERALI LEGALI E ISTITUZIONALI

L'estensore dell'atto: Martone Concetta

Il Responsabile del procedimento: Zanetta Silvia

Il Dirigente/Funziionario: Priolo Vittoria Maria

Il Responsabile Servizio Economico Finanziario: Restelli Gloria

Il funzionario incaricato alla pubblicazione.



## **IL DIRETTORE GENERALE**

Nella data sopraindicata, su proposta istruttoria del Direttore SOC Affari Generali, Legali ed Istituzionali di seguito riportata, in conformità al Regolamento approvato con delibera n. 290 del 12/05/2017 e modificato con delibera n. 65 del 28/01/2020;

### **preMESSO che:**

- con nota prot. n. 17934/25 del 13/06/2025 il Direttore della SOC Direzione Sanitaria dei Presidi Ospedalieri di Domodossola e Verbania, preso atto della relazione redatta dal Direttore SOC Ostetricia/Ginecologia, al fine di sopperire alla carenza di personale medico specialista in Ostetricia e Ginecologia e garantire in tempi rapidi e certi l'effettuazione di esami ecografici in gravidanza, ivi compresa l'esecuzione di diagnostica strumentale di II livello (ecografia morfologica, ecografia gravidanza patologica/gemellare,.....) ha chiesto di attivare un rapporto convenzionale con l'ASST Sette Laghi di Varese per l'acquisizione di tali prestazioni, nelle more dell'espletamento delle procedure di reclutamento di personale;
- l'attivazione del rapporto convenzionale per il supporto alla SOC Ostetricia/Ginecologia, oltre a garantire l'aumento delle sedute ambulatoriali ed evitare alle donne in stato di gravidanza di rivolgersi ad altre strutture pubbliche o private extra aziendali, rappresenta un proficuo strumento di confronto e di condivisione di esperienze, utili alla crescita professionale dei Dirigenti della SOC Ostetricia/Ginecologia;

**dato atto che,** alla luce delle summenzionate premesse, la SOS Libera Professione-Ufficio Convenzioni, con nota prot. n. 18524/15 del 14/03/2025, chiedeva all'ASST Sette Laghi di Varese la disponibilità ad attivare la convenzione in oggetto per il periodo dal 01/05/2025 al 30/04/2026, tramite 1 accesso al mese della durata di n. 8 ore, rinviando a successivi accordi la predisposizione del disciplinare di convenzione;

### **considerato che:**

- con comunicazione email del 14/05/2025, acquisita in pari data al protocollo aziendale n. 32632/25, l'ASST Sette Laghi, nel confermare la disponibilità alla stipula della convenzione, chiedeva l'inoltro di una bozza di disciplinare, al fine di valutarne gli aspetti contrattuali;
- la SOS Libera Professione-Ufficio Convenzioni provvedeva a trasmettere una proposta di convenzione con comunicazione mail del 16/05/2025;
- con nota prot. n. 45718 del 04/06/2025, acquisita in pari data al prot. aziendale n. 37761/25, l'ASST Sette Laghi trasmetteva il testo di convenzione con alcune modifiche e integrazioni, chiedendo di confermare a mezzo email le condizioni contrattuali ivi riportate;

**dato atto che,** con email del 05/06/2025, la SOS Libera Professione-Ufficio Convenzioni comunicava all'ASST Sette Laghi l'accoglimento delle modifiche/integrazioni proposte e confermava l'approvazione della convenzione nella formulazione di cui al documento allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale (AL01);

**rilevato che,** come comunicato dalla SOC DSO, la convenzione oggetto del presente deliberato determina un impegno presunto di spesa come di seguito specificato:



Impegno presunto spesa	AUT	SUB	CONTO	ESERCIZIO
€ 5.600,00//	3	124	3.10.03.27	ANNO 2025
€ 3.750,00//	3	124	3.10.03.27	ANNO 2026

### PROPONE

**di sottoscrivere** la convenzione con l'ASST Sette Laghi di Varese per fornire attività di supporto alla SOC Ostetricia/Ginecologia dell'ASL VCO tramite la messa a disposizione di personale medico specialista in Ostetricia e Ginecologia, prevedendo n. 1 accesso al mese della durata di n. 8 ore da svolgersi al di fuori dell'orario di servizio, per l'effettuazione di esami ecografici in gravidanza, ivi compresa l'esecuzione di diagnostica strumentale di II livello;

**di dare atto che:**

- la convenzione ha validità dalla data di completa sottoscrizione e fino al 30/04/2026;
- le condizioni normo-economiche pattuite sono tutte specificate nel disciplinare che si allega al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale (AL01);
- il presente provvedimento determina un impegno presunto di spesa come di seguito specificato:

Impegno presunto spesa	AUT	SUB	CONTO	ESERCIZIO
€ 5.600,00//	3	124	3.10.03.27	ANNO 2025
€ 3.750,00//	3	124	3.10.03.27	ANNO 2026

**Condivisa la proposta come sopra formulata e ritenendo sussistere le condizioni per l'assunzione della presente delibera.**

**Acquisiti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 3 del d.Lgs. 502/1992 e smi, come formulati nel frontespizio del presente atto**

### DELIBERA

**1) di sottoscrivere**, per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente richiamate, la convenzione con l'ASST Sette Laghi di Varese per fornire attività di supporto alla SOC Ostetricia/Ginecologia dell'ASL VCO tramite la messa a disposizione di personale medico specialista in Ostetricia e Ginecologia, prevedendo n. 1 accesso al mese della durata di n. 8 ore da svolgersi al di fuori dell'orario di servizio, per



l'effettuazione di esami ecografici in gravidanza, ivi compresa l'esecuzione di diagnostica strumentale di II livello;

**2) di dare atto che:**

- le condizioni normo-economiche pattuite sono tutte specificate nel disciplinare che si allega al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale (AL01);
- il presente provvedimento determina un impegno presunto di spesa come di seguito specificato:

<b>Impegno presunto spesa</b>	<b>AUT</b>	<b>SUB</b>	<b>CONTO</b>	<b>ESERCIZIO</b>
€ 5.600,00//	3	124	3.10.03.27	ANNO 2025
€ 3.750,00//	3	124	3.10.03.27	ANNO 2026

**3) di precisare che** la convenzione ha validità dalla data di completa sottoscrizione e fino al 30/04/2026 e che, nelle more del perfezionamento degli atti, gli eventuali rapporti intercorsi saranno regolati secondo le condizioni previste nella convenzione stessa;

**4) di affidare** alla SOC Direzione Sanitaria dei Presidi Ospedalieri di Verbania e Domodossola gli adempimenti operativo-gestionali derivanti dall'adozione del presente atto, individuando altresì quale referente per l'esecuzione del presente accordo il Direttore della SOC Ostetricia/Ginecologia;

**5) di demandare** al Direttore della SOC Affari Generali, Legali ed Istituzionali la sottoscrizione del disciplinare di convenzione, ai sensi dell'art. 4.6 del Regolamento aziendale di cui alla deliberazione del Direttore Generale n. 290 del 12.05.2017 e modificato con delibera n. 65 del 28.01.2020;

**6) di dare mandato** alla SOC Affari Generali, Legali ed Istituzionali di trasmettere copia della presente deliberazione al Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 14 della L. R. n. 10 del 24 gennaio 1995;

**7) di dare atto che** il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito istituzionale aziendale sull'Albo on-line nonché nella sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi dell'art. 23 del D.lgs. 33/2013.

	<b>CONVENZIONE TRA L'ASL VCO DI OMEGNA E L'ASST SETTE LAGHI DI</b>	
	<b>VARESE PER ATTIVITÀ DI SUPPORTO ALLA SOC OSTETRICIA E</b>	
	<b>GINECOLOGIA</b>	
	<b>TRA</b>	
	<b>L'Azienda Socio Sanitaria Territoriale dei Sette Laghi</b> di Varese, V.le Borri, 57, (d'ora in	
	poi denominata ASST Sette Laghi) P. IVA n. 03510050127, rappresentata per la firma del	
	presente atto dal Direttore della S.C. Affari Generali e Legali, Dott. Damiano Ghilotti, a ciò	
	delegato dal Direttore Generale, Dott. Giuseppe Micale, con nota prot. n. 0029281 del	
	4.4.2025;	
	<b>E</b>	
	<b>L'Azienda Sanitaria Locale VCO</b> (d'ora in poi denominata ASL VCO), P. IVA. n.	
	00634880033, con sede legale ad Omegna (VB), in via Mazzini n. 117, legalmente	
	rappresentata ai fini del presente atto dalla Dott.ssa Vittoria Maria Priolo, Direttore SOC	
	Affari Generali, Legali ed Istituzionali, ai sensi dell'art. 4.6 del Regolamento aziendale	
	approvato con deliberazione del Direttore Generale n. 290 del 12/05/2017 e modificato con	
	deliberazione n. 65 del 28/01/2020;	
	<b>SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE</b>	
	<b>ART. 1 – Oggetto</b>	
	L'ASST Sette Laghi mette a disposizione proprio personale Dirigente medico con rapporto	
	di lavoro esclusivo afferente alla S.C. Ostetricia e Ginecologia, che abbia optato per la libera	
	professione intramoenia, per fornire attività di supporto alla SOC Ostetricia e Ginecologia	
	dell'ASL VCO, in particolare finalizzata alla necessità di garantire in tempi certi l'attività di	
	ecografia morfologica, ivi compresa quella di II livello.	
	<b>ART. 2 – Modalità di esecuzione</b>	
	Le prestazioni saranno effettuate al di fuori dell'orario di servizio, previa timbratura in	
	1	

	uscita, in modo da non pregiudicare la funzionalità della struttura di appartenenza del sanitario.	
	Per l'espletamento dell'attività di cui all'art. 1, le parti concordano n. 1 (uno) accesso al mese della durata di n. 8 ore, da espletarsi come da intese che intercorreranno tra i Direttori delle strutture interessate.	
	L'ASL VCO provvederà al controllo delle ore rese con gli stessi sistemi di rilevazione della presenza in servizio adottati per il personale dipendente.	
	<b>ART. 3 – Rimborso e costi</b>	
	L'ASL VCO si impegna a corrispondere all'ASST Sette Laghi il compenso orario di € 80,00 (€ ottanta/00). L'ASL VCO riconoscerà altresì per ogni accesso:	
	- il rimborso del tempo di percorrenza, nella misura di € 40,00 orarie (quaranta/00), pari al 50% del compenso orario della prestazione, stabilito forfettariamente in 3 ore A/R;	
	- il rimborso delle spese di viaggio calcolato in base alla normativa vigente, oltre al rimborso dei pedaggi autostradali e dei parcheggi, per i quali dovrà essere prodotta idonea documentazione;	
	-il rimborso dell'Irap, nella misura dell'8,5% del compenso spettante al medico consulente.	
	<b>ART. 4 – Modalità di pagamento</b>	
	Ai fini della liquidazione dei compensi di cui all'art. 3, l'ASST Sette Laghi provvederà ad emettere regolare fattura (esente IVA ai sensi del DPR n. 633/1972), in seguito alla trasmissione da parte dell'ASL VCO della certificazione attestante le date e gli orari degli accessi. Il pagamento avverrà entro 60 giorni dalla data di emissione di fattura da parte dell'ASST Sette Laghi.	
	<b>ART. 5 Referenti</b>	
	Quale proprio referente per l'esecuzione della presente convenzione:	
	L'ASST nomina il Direttore della S.C. Ostetricia e Ginecologia;	
	2	

	I'ASL VCO nomina il Direttore della S.O.C. Ostetricia e Ginecologia	
	<b>ART. 6 – Coperture assicurative</b>	
	L'ASL VCO risponde verso terzi, ai sensi dell'Ordinamento vigente, di eventuali danni	
	cagionati dalle condotte del personale medico impiegato in forza del presente accordo, ai	
	sensi e per gli effetti di cui alla legge n. 24/2017.	
	L'ASL VCO dichiara, con la firma della presente convenzione, di aver assolto all'obbligo di	
	assicurazione di cui all'art. 10, comma 1, della legge 8 marzo 2017, n. 24, e relativi decreti	
	attuativi, mediante apposita polizza assicurativa.	
	Restano fermi l'azione di rivalsa di cui all'art. 9 e l'obbligo di assicurazione del	
	professionista di cui all'art. 10, comma 2 della Legge 24/2017 sopra richiamata.	
	Il Contraente gestisce altresì la copertura assicurativa per la responsabilità civile relativa al	
	proprio personale di supporto, alla strumentazione messa a disposizione, all'utilizzo dei	
	propri spazi.	
	<b>ART. 7 Rapporti</b>	
	Tutti i rapporti di carattere amministrativo, economico e finanziario, connessi con	
	l'espletamento delle prestazioni, oggetto della presente convenzione, intercorrono	
	esclusivamente fra le amministrazioni di ASST Sette Laghi e dell'ASL VCO.	
	<b>ART. 8 – Durata</b>	
	La presente convenzione ha validità dalla data di ultima sottoscrizione e resterà in vigore	
	sino al 30/04/2026. L'eventuale richiesta di rinnovo dovrà essere presentata per iscritto,	
	almeno 90 giorni prima della scadenza, alla S.C. Affari Generali e Legali, al seguente	
	indirizzo di posta elettronica certificata: <a href="mailto:protocollo@pec.asst-settelaghi.it">protocollo@pec.asst-settelaghi.it</a> .	
	Nel caso in cui la richiesta di rinnovo pervenga dopo il termine di cui sopra, la convenzione	
	cessa ad ogni conseguente effetto alla data di scadenza prevista dal presente accordo.	
	Non è ammesso il tacito rinnovo.	
	3	



	Se alla data della richiesta di rinnovo l'ASL VCO non risulterà in regola con il pagamento di	
	quanto complessivamente dovuto ad ASST, la richiesta non sarà istruita e la stessa non avrà	
	effetto alcuno, salva la possibilità dell'ASL VCO di riproporre la richiesta dopo il corretto	
	adempimento delle proprie obbligazioni.	
	<b>ART 9 Modifiche e/o integrazioni</b>	
	Eventuali modifiche e/o integrazioni alla presente convenzione dovranno essere concordate	
	tra le Parti, formalizzate con apposito atto scritto e sottoscritto dalle stesse.	
	<b>ART. 10 - Recesso</b>	
	Ciascuna delle Parti ha facoltà di recedere dall'accordo in qualunque momento, con	
	preavviso di 30 giorni, da comunicarsi a mezzo PEC.	
	L'ASST si riserva la facoltà di recedere dalla presente convenzione, anticipatamente, senza	
	preavviso e senza oneri, qualora:	
	- sopravvenissero nuove disposizioni di leggi statali, regionali, regolamentari ovvero	
	esigenze di servizio improrogabili e con esse incompatibili;	
	- l'ASL VCO non rispetti i tempi per il pagamento dei corrispettivi, dopo un	
	sollecito rimasto inevaso;	
	- dall'esecuzione della presente convenzione derivi una concreta possibilità di	
	compromissione della corretta funzionalità della propria organizzazione, con	
	conseguenze negative sul soddisfacimento prioritario delle necessità del SSR, o del	
	livello quanti-qualitativo della propria offerta, a detrimento del proprio livello di	
	competitività.	
	<b>ART. 11 – Anticorruzione e Codice di comportamento</b>	
	Le Parti dichiarano di aver preso visione e di conoscere il contenuto:	
	- delle misure di prevenzione contenute nel Piano Integrato di Attività e	
	Organizzazione (P.I.A.O.), pubblicato sui rispettivi siti web alla sezione	
	4	

	“Amministrazione Trasparente” e di impegnarsi ad adottare, nello svolgimento del	
	presente rapporto convenzionale, comportamenti conformi alle previsioni in essi	
	contenute;	
	- del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, recante disposizioni in materia di Codice di	
	Comportamento dei dipendenti pubblici e dei codici di comportamento aziendali.	
	La violazione del Codice di Comportamento e delle disposizioni contenute nel	
	P.I.A.O. comporteranno la risoluzione del rapporto contrattuale nonché il diritto al	
	risarcimento del danno per la lesione della propria immagine ed onorabilità.	
	<b>ART. 12 – Trattamento dati personali</b>	
	Le Parti dichiarano espressamente di essere informate e di acconsentire che i dati personali	
	forniti nel corso dell’esecuzione della convenzione saranno trattati esclusivamente per le	
	finalità della convenzione medesima e, in ogni caso, nel rispetto di tutte le disposizioni	
	dettate dal Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 aprile	
	2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati	
	personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, e dalla normativa applicabile in materia	
	di protezione dei dati personali e dal D.Lgs. 30.06.2003, n. 196 (Codice in materia di	
	protezione dei dati personali), e s.m.i.	
	In particolare, le Parti danno atto che, in base ai principi previsti all’art. 5 del suddetto	
	Regolamento i dati sono:	
	a. trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti degli interessati;	
	b. raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime, e successivamente trattati in modo	
	compatibile con tali finalità;	
	c. adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono	
	trattati;	
	d. esatti e, se necessario, aggiornati, attraverso l’adozione di tutte le misure ragionevoli per	
	5	

	cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti;	
	e. conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di	
	tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati;	
	f. trattati in maniera da garantire un'adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la	
	protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non	
	autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali.	
	Le Parti si impegnano altresì a adempiere, ove necessario, agli obblighi di informativa	
	derivanti dal predetto Regolamento nei confronti delle persone fisiche coinvolte dalle	
	attività oggetto della convenzione.	
	ASST Sette Laghi, in qualità di autonomo titolare, si impegna a trasmettere i dati personali	
	dei suoi Dirigenti Medici che forniranno la prestazione in oggetto all'ASL VCO, che li	
	utilizzerà al solo fine di dare esecuzione alla presente convenzione. L'ASL VCO si impegna	
	a fornire ai Dirigenti Medici dell'ASST Sette Laghi, in qualità di persone autorizzate al	
	trattamento, le istruzioni operative finalizzate al corretto trattamento dei dati personali dei	
	propri pazienti eventualmente trattati nello svolgimento delle attività previste dalla presente	
	convenzione, con particolare riguardo alla natura e finalità dei trattamenti svolti, alle	
	tipologie di dati personali oggetto di trattamento ed alle misure tecnico organizzative attuate	
	per la corretta protezione dei dati personali. Qualora un Dirigente Medico dell'ASST violi le	
	istruzioni di cui sopra impartite dall'ASL VCO, questa lo comunicherà prontamente	
	all'ASST Sette Laghi affinché la medesima possa valutare, in totale autonomia, eventuali	
	provvedimenti disciplinari a carico del soggetto che ha posto in essere la violazione.	
	L'ASL VCO è titolare dei dati comuni e particolari dei propri pazienti e provvederà a	
	formalizzare atto di autorizzazione ai sensi dell'art. 29 Regolamento UE 679/2016 al	
	trattamento dei suddetti dati ai singoli professionisti della ASST.	
	Resto inteso che, relativamente ai dati comuni e particolari dei pazienti di cui vengano in	
	6	

	possesso in funzione della presente convenzione, i professionisti sono tenuti alla più	
	assoluta riservatezza e si dichiarano vincolati verso chiunque al segreto professionale	
	nonché agli adempimenti, genericamente e per la specifica attività di competenza, e ad ogni	
	obbligo derivante dal Regolamento e dal Codice in materia di protezione dei dati personali e	
	s.m.i..	
	<b>ART. 13 - Adempimenti in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro</b>	
	L'ASL VCO garantisce l'applicazione di tutte le disposizioni in materia della tutela della	
	salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro nell'ambito dello svolgimento dell'attività in	
	argomento ed, ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., si impegna a fornire informazioni sui	
	rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui è destinato ad operare il dipendente dell'ASST.	
	<b>ART. 14 – Registrazione e bollo</b>	
	La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi degli art. 5,	
	39 e 57 del D.P.R. n. 131 del 26.4.1986. Le eventuali spese di registrazione saranno a carico	
	del richiedente.	
	Le spese di bollo sono assolte virtualmente dall'ASL VCO (autorizzazione dell'Agenzia	
	delle Entrate Ufficio Territoriale di Verbania n. 26288 del 12/10/2004).	
	<b>ART. 15 – Foro competente</b>	
	Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dalla	
	interpretazione o esecuzione della presente convenzione.	
	Ogni controversia che non possa essere risolta in via amichevole tra le Parti, nella gestione,	
	esecuzione, interpretazione o scioglimento della presente Convenzione sarà deferita	
	all'autorità giudiziaria competente individuata nel Tribunale di Varese.	
	<b>ART. 16 Clausole vessatorie</b>	
	Le Parti si danno reciprocamente atto che ogni singolo articolo e clausola della presente	
	convenzione sono stati redatti, compresi e accettati da ciascuna Parte e sono il risultato di	
	7	

reciproche negoziazioni e, pertanto, non sono applicabili gli artt. 1341 e 1342 del codice civile.

## ART. 17 Rinvio normativo

Per quanto non espressamente contemplato nella presente convenzione, le Parti fanno
esclusivo riferimento alle disposizioni del Codice Civile e alla normativa nazionale e
regionale vigente in materia.

Letto, confermato e sottoscritto e sottoscritto digitalmente, ai sensi dell'art. 15 comma 2 bis della legge n. 241/1990.

ASST SETTE LAGHI DI VARESE

ASL VCO DI OMEGNA

per delega di firma del

per delega di firma del

Direttore Generale

Direttore Generale

IL DIRETTORE

IL DIRETTORE

S.C. Affari Generali e Legali

SOC Affari Generali, Legali e Istituzionali

Dott. Damiano Ghilotti

Dott.ssa Vittoria Maria Priolo